



COMUNE DI MONTE MARENZO

PROVINCIA DI LECCO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 20 DEL 29-05-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), IN CONFORMITA' ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18.01.2022

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di Maggio, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
COLOMBO PAOLA	X	
CAROLI MATTIA	X	
SPREAFICO FRANCO	X	
GAMBIRASIO SIMONE	X	
MILANI SAULO	X	
PIAZZI PAOLO	X	

Componente	Presente	Assente
ROSA MICAELA	X	
MANGIONE ANDREA	X	
PREVITALI PIER	X	
ANSELMO LOSA		X
FABRIZIO SECOMANDI		
CAMILLA ADRIANA	X	

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il dott. WERTHER POZZI MAGGI, SEGRETARIO.

Il sig. PAOLA COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), IN CONFORMITA' ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18.01.2022

Presentata dal Servizio: UFFICIO TRIBUTI

Allegati: 2

Il Sindaco cede la parola al Rag. Aliverti Dario.

Il Responsabile del Servizio illustra le modifiche derivanti dalla deliberazione Arera 15/2022/R/Rif.

Chiede ai consiglieri se sono d'accordo ad apportare le seguenti modifiche al regolamento, non depositate in precedenza.

I consiglieri approvano di apportare le modifiche indicate, trattandosi di un testo che recepisce indicazioni tecniche dell'autorità di controllo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (c.d. legge di Stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
- l'imposta citata si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- più precisamente, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l'IMU e la TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 comma 24 del D.Lgs 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilativi agli urbani interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.Lgs 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs 152/2006.

Considerato che il Comune di Monte Marenzo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021, ha modificato il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato in data 30.09.2020 con proprio atto n. 30 del 30.09.2020, in considerazione del mutato quadro normativo incidente sul sistema di prelievo a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuto:

- all'istituzione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nata dall'esigenza, manifestata da più parti, di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria;
- al D.Lgs n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha comportato la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo;

Visto l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"*;

Vista la deliberazione n. 15/2022/r/rif dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022, avente per oggetto "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone, ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti ed in particolare:

- a) il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione o cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- b) la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- c) la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- d) la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2022 con la quale il Comune ha individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'allegato A "TQRIF" alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.;

Visto l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97 che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2020, secondo cui il termine *"per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione"*. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022, pubblicato in G.U. n. 295 del 19.12.2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023;
- l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197/2022, che ha differito al 30 aprile 2023 il suddetto termine;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 è stato differito al 31 maggio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Ritenuto modificare il Regolamento comunale che disciplina la Tassa rifiuti (TARI), al fine di armonizzare la disciplina procedurale ai principi di qualità e omogeneità introdotti a seguito dell'approvazione della citata deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

Visto lo schema di regolamento comunale disciplinante la Tassa sui Rifiuti (TARI), predisposto dall'Ufficio Tributi, nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche, ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, come Allegato "A";

Dato atto che:

- il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti

disposizioni legislative in materia;

- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 59/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; tale pubblicazione prevede l'inserimento della deliberazione e del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto la Legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione economico – finanziaria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

Con n. 10 voti favorevoli su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) come Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi delle nuove disposizioni previste dalla deliberazione di Arera n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 per quanto attiene le seguenti disposizioni:
 - a. Attivazione, variazione e cessazione del servizio ("dichiarazioni" TARI)
 - b. Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazioni (rimborsi e compensazioni);
 - c. Modalità e periodicità dei pagamenti;
 - d. Maggiore rateizzazione degli importi dovuti;
 - e. Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero / riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche.
3. Di prendere atto che le suddette modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio 2023;
4. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal presente Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa sui rifiuti (TARI);
5. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il testo del regolamento così come modificato secondo quanto riportato nei quadri sinottici riportati nell'allegato.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione del presente atto, su proposta del Sindaco – Presidente Con n. 10 voti favorevoli su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLA COLOMBO

Il SEGRETARIO.
WERTHER POZZI MAGGI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO.
WERTHER POZZI MAGGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
**APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), IN CONFORMITA' ALLA DELIBERAZIONE
ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18.01.2022**

Il sottoscritto, responsabile del UFFICIO TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Li 23-05-2023

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 13 del 22-05-2023

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI MONTE MARENZO
PROVINCIA DI LECCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 del 29-05-2023, avente ad oggetto APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), IN CONFORMITA' ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18.01.2022, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per dal 01-06-2023 al 16-06-2023 dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 01-06-2023

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
PELLEGATTA MARIA DANIELA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE di MONTE MARENZO
Provincia di Lecco

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/09/2020
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 29/05/2023

INDICE

	Titolo I – Disposizioni Generali
Art. 1 -	Oggetto del Regolamento
Art. 2 -	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3 -	Sostanze escluse dalla normativa rifiuti
Art. 4 -	Soggetto attivo
	Titolo II – Presupposto e soggetti passivi
Art. 5 -	Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 6 -	Soggetti passivi
Art. 7 -	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 8 -	Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 9 -	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 10 -	Avvio autonomo e recupero dei rifiuti – disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta
Art. 11 -	Superficie degli immobili
	Titolo III - Tariffe
Art. 12 -	Costo di gestione e piano finanziario
Art. 13 -	Determinazione della tariffa
Art. 14 -	Articolazione della tariffa
Art. 15 -	Periodi di applicazione del tributo
Art. 16 -	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 17 -	Occupanti le utenze domestiche
Art. 18 -	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 19 -	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 20 -	Scuole statali
Art. 21 -	Tributo giornaliero
Art. 22 -	Tributo provinciale
	Titolo IV - Riduzioni
Art. 23 -	Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 24 -	Riduzioni per avvio a riciclo
Art. 25 -	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione servizio
Art. 26 -	Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Art. 27 -	Cumulo di riduzioni
	Titolo V – Dichiarazione e riscossione
Art. 28 -	Obbligo di dichiarazione
Art. 29 -	Dichiarazione di inizio occupazione, variazione o cessazione
Art. 30 -	Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati
Art. 31 -	Poteri del Comune

Art. 32 -	<i>Accertamento</i>
Art. 33 -	<i>Sanzioni</i>
Art. 34 -	<i>Modalità e strumenti di pagamento</i>
Art. 35 -	<i>Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i>
Art. 36 -	<i>Rimborsi</i>
Art. 37 -	<i>Somme di modesto ammontare</i>
Art. 38 -	<i>Contenzioso</i>
	<i>Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie</i>
Art. 39 -	<i>Norme finali e di rinvio</i>
Art. 40 -	<i>Entrata in vigore</i>
	<i>Allegati</i>
<i>Allegato A</i>	<i>Categorie per l'applicazione della tassa alle utenze domestiche e non domestiche</i>
<i>Allegato B</i>	<i>ALLEGATO L – QUATER Elenco dei rifiuti D. Lgs 152/2006, all'articolo 183, comma 1, lettera b – ter), punto 2)</i>
<i>Allegato C</i>	<i>ALLEGATO L – QUINQUIES Elenco attività che producono rifiuti - D. Lgs 152/2006, all'articolo 183, comma 1, lettera b – ter), punto 2)</i>

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC", tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 443/2019/r/rif e n. 15/2022/R/rif di ARERA e s.m.i.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e si adegua alle deliberazioni n. 443/2019/R/rif e n. 15/2022/R/rif, emanate da Arera e alle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA".

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

ART. 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;

- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 5

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI

- 1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 1.bis Qualora per qualsiasi motivo, non si possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di occupazione, la tariffa sarà dovuta dall'intestatario della famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- e) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8

ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 21, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Di contro sono assoggettati al tributo gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	Percentuale di abbattimento
Alberghi con ristorante	30
Case di cura e riposo	30
Uffici, agenzie, studi professionali	30
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	30
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	30
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	30
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
Attività industriali con capannoni di produzione	30
Attività artigianali di produzione beni specifici	30
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	30
Bar, caffè, pasticceria	30
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30
Plurilicenze alimentari e/o miste	30
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	30

Per le attività non comprese fra quelle indicate nella tabella precedente, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa e quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 10

AVVIO AUTONOMO E RECUPERO DEI RIFIUTI – DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

- Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche elencate nell'allegato C) possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del

tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempo di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro di attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 11

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a mt. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 12

COSTO DI GESTIONE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La TARI, ai sensi del comma 654 della Legge n. 147/2013, è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, determinati sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 443 del 31/10/2019 di ARERA, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e alle norme del presente regolamento.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

ART. 13

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, salvo diversa previsione normativa.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente e pubblicata sul sito Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre dell'anno di imposizione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine oppure non è pubblicata sul portale del federalismo fiscale entro la data sopracitata, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dell'1% ed un massimo del 10%.

ART. 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, entro il termine previsto dall'articolo 29, comma 3, del presente Regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi previsti dal D.P.R. 158/1999.

ART. 17

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del

- Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune di Monte Marenzo.
 4. 3.bis Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 1/una unità.
 5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
 9. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze o simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

ART. 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi previsti dal DPR 158/1999.

ART. 19
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 20
SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

ART. 21
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020. Secondo quanto previsto dalla Risoluzione n. 5/E del 18.01.2021 dell'Agenzia delle Entrate, dal 2021 l'Addizionale Provinciale (TEFA) deve essere indicata separatamente dalla tassa, con apposito codice tributo "TEFA".
4. I pagamenti della Tassa Rifiuti (TARI) e del tributo TEFA, dal 2021, possono essere effettuati con la nuova procedura del PagoPa. Lo ha previsto il Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2020. Le modalità di effettuazione dei versamenti con PagoPa sono precisate nell'allegato "A" al predetto decreto ministeriale.

TITOLO IV – RIDUZIONI

ART. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita comunicazione attestante l'aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata della documentazione relativa all'acquisto dell'apposito contenitore.

La riduzione è concessa a condizione che il compostaggio domestico sia effettuato su pertinenza della propria abitazione.

Con la presentazione della sopracitata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la comunicazione. Nel caso in cui venga meno la possibilità di

praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne specifica comunicazione all'ufficio comunale competente.

Per le persone iscritte nell'elenco dei coltivatori diretti (di cui alla Legge n. 9 del 09.01.1963, n. 153 del 30.04.1969 e n. 233 del 02.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni) la concessione della riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa, in caso di attivazione del compostaggio domestico non è subordinata all'utilizzo della compostiera, ma solo alla presentazione della modulistica prevista.

4. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della tassa smaltimento dei rifiuti urbani ed ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo – comma 1 - cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Per le utenze domestiche l'Amministrazione Comunale annualmente prevede un incentivo finanziario sulla spesa sostenuta fino ad un importo del 50% su una spesa massima di € 150,00 per ogni singola richiesta. I beneficiari sono le famiglie residenti nel Comune di Monte Marenzo nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore ai 3 anni (non compiuti alla data di presentazione della richiesta). Per fruire dell'agevolazione l'utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede il rimborso, anche parziale e nei limiti stabiliti, delle somme sostenute per l'acquisto di un kit di pannolini lavabili; alla richiesta deve essere allegata la documentazione fiscale, comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta, costituita unicamente da uno scontrino specifico (parlante) o una fattura intestata al richiedente. La liquidazione delle somme spettanti avviene mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'utente. Non sarà possibile presentare più richieste di contributo per singolo figlio.

Saranno ammissibili al contributo gli acquisti di pannolini ecologici effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno relativo al tributo sui rifiuti (TARI).

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno e per l'assegnazione del contributo faranno fede la data ed il numero di registrazione di protocollo comunale, fino ad esaurimento dei fondi messi a bilancio.

ART. 24

RIDUZIONI PER AVVIO A RICICLO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi annualmente al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riciclo.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì essere allegati:
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di conferimento;
 - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - copia MUD.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificati dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'Ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologiche;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto / degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
7. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggiore tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

ART. 25

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani nei punti di raccolta più vicini rientrando nella zona servita, per dette utenze il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella variabile:
 - a) al 40% del tributo, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è compresa tra 300 m e 1000 m;
 - b) al 35% della tariffa, se la suddetta distanza supera 1000 m e fino a 1500 m;
 - c) al 30% della tariffa per distanze superiori a 1500 m.La distanza di cui al presente articolo viene calcolata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica al più vicino punto di raccolta.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 25% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per

imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 26 ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano in particolari situazioni di disagio socio – economico come segue:
 - a) Riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile.
2. La riduzione è proposta dall'assistente sociale di riferimento e accordata con deliberazione di Giunta Comunale, attestante la sopra indicata circostanza.
3. In caso di calamità naturali il Consiglio Comunale può stabilire la riduzione in percentuale del tributo per gli utenti interessanti dall'evento.
4. Ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni possono essere fissate annualmente del Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma dell'art. 1, comma 660, Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 27 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 28 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 29
DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE,
VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, scaricabili dal sito internet del Comune o disponibili presso gli sportelli fisici, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Ai soli fini dell'erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita dell'obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata nel caso di consegna diretta, all'atto di ricevimento da parte del Comune, nel caso di invio postale, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio a mezzo posta elettronica dalla data del rapporto di ricevimento. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - g) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - h) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di posta elettronica);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunatamente documentata;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. L'Ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - il codice utente e il codice utenza;
 - la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
8. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
10. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
11. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

ART. 30

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet istituzionale e disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano i seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normati vi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 31 POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

ART. 32 ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione secondo le modalità disciplinate nel regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato con le modalità previste dal presente regolamento per il versamento della TARI.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate, alla legge 160/2019 art. 1 commi da 784 a 804 e alle vigenti disposizioni di legge.
7. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertata a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

ART. 33 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 34 MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 688, della Legge 27/12/2013 n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto Legge 22/10/2016, n. 215, il versamento della tassa rifiuti è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Al fine di garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto, la TARI è riscossa mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs 09/07/1997, n. 241.
2. Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
3. Il Comune stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate. Il Comune di Monte Marenzo, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, all'interno dell'atto di approvazione delle tariffe della TARI, in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, provvederà alla definizione del numero delle rate e dei mesi di scadenza del tributo.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione di formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa di procedura di attivazione.
5. L'avviso di pagamento deve essere messo almeno 20 (venti) giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune. Sia la data di scadenza quanto la data di emissione devono essere sempre indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso ed allo sgravio per somme inferiori al predetto importo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle scadenze stabilite, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nell'articolo 32 con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi al saggio legale.

ART. 35 MODALITA' PER L'UTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. Gli avvisi di pagamento di cui al precedente art. 33 possono essere, a richiesta del contribuente rateizzati alle seguenti condizioni
l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per il disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico oppure che si trovino in condizioni economiche disagiate;
l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento dalla TARI superiore al 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a euro 50;
la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della rateizzazione.

ART. 36 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto

alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio legale di interesse, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 37

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ART. 38

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

ART. 39

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), nonché alle altre normative legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 40

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

ALLEGATO A

CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

A Utenze domestiche

- A.1 Utenze domestiche con un componente
- A.2 Utenze domestiche con due componenti
- A.3 Utenze domestiche con tre componenti
- A.4 Utenze domestiche con quattro componenti
- A.5 Utenze domestiche con cinque componenti
- A.6 Utenze domestiche con sei o più componenti

B Utenze non domestiche

- B.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- B.2 Campeggi, distributori carburanti
- B.3 Stabilimenti balneari
- B.4 Esposizioni, autosaloni
- B.5 Alberghi con ristorante
- B.6 Alberghi senza ristorante
- B.7 Case di cura e riposo
- B.8 Uffici e agenzie
- B.9 Banche, istituti di credito e studi professionali
- B.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- B.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- B.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
- B.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- B.14 Attività industriali con capannoni di produzione
- B.15 Attività artigianali di produzione beni specifici
- B.16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- B.17 Bar, caffè, pasticceria
- B.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- B.19 Plurilicenze alimentari e/o miste
- B.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- B.21 Discoteche, night club

ALLEGATO B

ALLEGATO L – QUATER

Elenco dei rifiuti D. Lgs 152/2006, all'articolo 183, comma 1, lettera b – ter), punto 2)

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307

<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO C

ALLEGATO L – QUINQUIES

Elenco attività che producono rifiuti - D. Lgs 152/2006, all'articolo 183, comma 1, lettera b – ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

COMUNE DI MONTE MARENZO

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 9 DEL 25 maggio 2023

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN CONFORMITA' ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022

Il sottoscritto Dott. Mario Matteo Pellegrini, nominato con atto del C.C n. 11 del 14 marzo 2022 Revisore dei Conti del Comune di Monte Marenzo.

Visto il vigente regolamento per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2021;

Vista la deliberazione di Arera n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 per quanto attiene le seguenti disposizioni:

- a. Attivazione, variazione e cessazione del servizio ("dichiarazioni" TARI)
- b. Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazioni (rimborsi e compensazioni);
- c. Modalità e periodicità dei pagamenti;
- d. Maggiore rateizzazione degli importi dovuti; e. Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero / riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

Vista la proposta di approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con conseguente sostituzione del regolamento Tari vigente;

Dato atto che le suddette modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio 2023.

Vista la normativa vigente in materia e verificata la conformità del regolamento proposto alle disposizioni vigenti;

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL REVISORE DEL CONTO
dott. Mario Matteo Pellegrini

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)*

A00 COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 3270/2023 del 25-05-2023
Doc. Principale - Class. 2.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente